

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Mediolanum Double Target Growth and Income 2030/1

Contratto di assicurazione sulla vita di tipo unit linked a scadenza
(Ramo Assicurativo III)










Edizione: 26/03/2024


Il presente contratto è stato predisposto in conformità alle linee guida "Contratti Semplici e Chiari" elaborate dal tavolo di lavoro coordinato dall'ANIA e composto dalle principali Associazioni dei consumatori e degli intermediari assicurativi.

È un prodotto di



INDICE

| | |
|--|----|
| GLOSSARIO | 3 |
|  SEZIONE I – QUALI SONO LE PRESTAZIONI?..... | 6 |
| Articolo 1. Oggetto del Contratto | 6 |
| Articolo 2. Assicurato | 6 |
| Articolo 3. Prestazione alla scadenza del Contratto | 7 |
| Articolo 4. Importi Periodici | 7 |
| Articolo 5. Prestazione in caso di decesso dell'Assicurato | 8 |
| Articolo 6. Il Fondo Interno | 9 |
| Articolo 7. Investimento del premio e attribuzione delle quote del Fondo Interno | 10 |
|  SEZIONE II – COSA NON È ASSICURATO?..... | 11 |
| Articolo 8. Rischi esclusi..... | 11 |
|  SEZIONE III – CI SONO LIMITI NELLA COPERTURA ASSICURATIVA? | 11 |
| Articolo 9. Esclusioni e limitazioni | 11 |
|  SEZIONE IV – CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L'IMPRESA? | 11 |
| Articolo 10. Documentazione richiesta per il pagamento delle prestazioni | 11 |
| Articolo 11. Modalità di pagamento delle prestazioni..... | 12 |
|  SEZIONE V – QUANDO E COME DEVO PAGARE? | 13 |
| Articolo 12. Pagamento del premio..... | 13 |
|  SEZIONE VI – QUANDO COMINCIA LA COPERTURA ASSICURATIVA E QUANDO FINISCE? | 13 |
| Articolo 13. Periodo di Sottoscrizione..... | 13 |
| Articolo 14. Conclusione del Contratto | 14 |
| Articolo 15. Decorrenza del Contratto (Data di Decorrenza)..... | 14 |
| Articolo 16. Durata del Contratto | 15 |
|  SEZIONE VII – Come posso recedere dal Contratto? | 16 |
| Articolo 17. Diritto di recesso..... | 16 |
|  SEZIONE VIII – È PREVISTO IL RISCATTO DELLA POLIZZA?..... | 17 |
| Articolo 18. Riscatto totale | 17 |
|  SEZIONE IX – QUALI COSTI DEVO SOSTENERE? | 18 |

| | |
|--|----|
| Articolo 19. Costi e oneri collegati al Contratto | 18 |
|  SEZIONE X – ALTRE DISPOSIZIONI | 20 |
| Articolo 20. Beneficiari | 20 |
| Articolo 21. Modalità e termini di ricezione delle disposizioni | 21 |
| Articolo 22. Comunicazioni al Contraente | 21 |
| Articolo 23. Pegno..... | 21 |
| Articolo 24. Prestiti | 22 |
| Articolo 25. Modifiche del Contratto | 22 |
| Articolo 26. Prescrizione..... | 23 |
| Articolo 27. Legge applicabile e foro competente..... | 23 |
| REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO (“REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO”) “GROWTH AND INCOME 2030/1” | 24 |

GLOSSARIO

ANIA: Associazione Nazionale delle Imprese di Assicurazione

Assicurato: Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il Contratto, che può coincidere o no con il Contraente e con il Beneficiario. Le prestazioni previste dal Contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.

Beneficiario: Soggetto designato in polizza dal Contraente, che può coincidere o meno con il Contraente stesso o con l'Assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal Contratto quando si verifica l'evento assicurato. Il Beneficiario è un **Beneficiario Caso Vita** nel caso in cui l'evento assicurato sia la circostanza per la quale l'Assicurato sia in vita alla scadenza del Contratto; è un **Beneficiario Caso Morte** nel caso in cui l'evento assicurato risulti essere il decesso dell'Assicurato.

Capitale investito: Parte del Premio versato che viene investita dalla Compagnia nel Fondo Interno. È determinato come differenza tra l'importo del Premio versato dal Contraente e le spese di emissione applicati al momento del versamento, come indicati nell'Articolo 19.

Commissione di gestione: Compenso pagato alla Compagnia mediante addebito diretto sul patrimonio del Fondo Interno al fine di remunerare le attività svolte dalla Compagnia (direttamente oppure attraverso accordi con società di gestione terze). In genere, è espressa su base annua. Per maggiori informazioni sulle commissioni si veda l'Articolo 19.

Conclusione del contratto: Momento in cui il Contraente viene a conoscenza dell'accettazione, da parte della Compagnia, del Modulo di Proposta. Corrisponde alla data in cui il Contraente sottoscrive il Modulo di Proposta (la "**Data di Conclusione del Contratto**"). Si rinvia all'Articolo 14 per ulteriori dettagli.

Contraente: Persona fisica o giuridica, che può coincidere o meno con l'Assicurato o il Beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla Compagnia.

Contratto assicurativo unit-linked: Contratto di assicurazione sulla vita in cui il premio (al netto dei costi applicabili) è investito in quote/azioni di uno o più fondi comuni di investimento o Fondi Interni assicurativi, in modo che la prestazione dell'assicuratore sia legata all'andamento dei fondi comuni di investimento o dei fondi interni assicurativi. È un Prodotto di investimento assicurativo.

Controvalore delle quote: L'importo ottenuto moltiplicando il valore della singola quota per il numero delle Quote attribuite al contratto e possedute dal Contraente ad una determinata data.

Data di decorrenza: Data di decorrenza del Contratto, coincidente con le ore 00.00 dell'ottavo giorno successivo alla Data di conclusione del Contratto (coincidente con la data di sottoscrizione del Modulo di Proposta) a condizione che, entro tale termine, la Compagnia abbia ricevuto il pagamento del premio e la conoscenza della relativa causale.

Data di Scadenza: la data di cui all'Articolo 3 del Contratto, alla quale la Compagnia pagherà ai Beneficiari Caso Vita designati un importo calcolato come indicato nello stesso Articolo 3, ferme le previsioni dell'Articolo 7.

Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo IBIP (DIP Aggiuntivo IBIP): Documento informativo precontrattuale, redatto dalla Compagnia in conformità alle disposizioni del Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018, in cui sono fornite informazioni sul prodotto di investimento assicurativo sottoscritto dal Contraente. È consegnato al Contraente prima della sottoscrizione, unitamente al *Key Information Document (KID)* e alle condizioni generali di assicurazione.

Eventi di Credito: Eventi finanziari in cui la situazione finanziaria di un soggetto finanziato (tipicamente, un emittente di strumenti finanziari) cambia negativamente, influenzando il suo merito di credito. Gli eventi di credito possono includere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il fallimento, l'inadempienza o il mancato pagamento degli interessi e/o del capitale dovuti alle scadenze convenute (c.d. *default*).

Fondo Interno: Portafoglio di attivi di proprietà della Compagnia gestito in base alla politica di investimento definita nell'apposito regolamento di gestione. La gestione del Fondo Interno può essere svolta direttamente dalla Compagnia ovvero da un diverso soggetto abilitato dalla stessa designato.

Fondo Armonizzato: Un organismo di investimento collettivo istituito e gestito in conformità alla Direttiva 2009/65/CE e alle sue disposizioni di attuazione e successive modifiche.

Giorno di Valorizzazione: Giorno lavorativo di riferimento per il calcolo del valore complessivo netto del Fondo Interno e conseguentemente del valore unitario della quota del Fondo Interno stesso. Per il Fondo Interno corrisponde al lunedì di ogni settimana (o, nei casi in cui il lunedì non sia un giorno lavorativo in Irlanda ovvero il venerdì precedente non sia un giorno lavorativo in Inghilterra, al primo giorno lavorativo successivo al lunedì).

Importi Periodici: Importo riconosciuto dalla Compagnia al Contraente su base annuale in specifiche date predefinite; si tratta di prestazioni che non sono garantite, in quanto la Compagnia si riserva il diritto di non distribuire le Prestazioni Periodiche o di ridurne il valore.

IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, è l'Autorità che supervisiona il settore assicurativo in Italia ed è responsabile per la vigilanza e la regolamentazione delle attività delle imprese di assicurazione in Italia.

Key Information Document (KID): Documento contenente le informazioni chiave relative al prodotto di investimento assicurativo sottoscritto dal Contraente, redatto dalla Compagnia in conformità alle disposizioni del Regolamento UE n. 1286/2014, come successivamente modificato e integrato. È consegnato al Contraente prima della sottoscrizione, unitamente al DIP Aggiuntivo IBIP e alle condizioni generali di assicurazione.

Modulo di Proposta: Modulo sottoscritto dal Contraente con il quale egli manifesta alla Compagnia la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.

Orizzonte temporale di investimento consigliato: Il periodo di tempo raccomandato per la detenzione dell'investimento, individuato in base alla rischiosità dell'investimento e alle caratteristiche del contratto e indicato anche nell'ambito del *Key Information Document* (KID).

Patrimonio netto del Fondo Interno: Il valore del patrimonio netto rappresenta la valorizzazione di tutte le attività finanziarie oggetto di investimento da parte del Fondo Interno, al netto degli oneri fiscali e dei costi applicabili, ad una certa data di riferimento.

Periodo di Sottoscrizione: Periodo durante il quale è possibile per il Contraente procedere alla sottoscrizione del Modulo di Proposta.

Premio Unico: Importo che il Contraente corrisponde in un'unica soluzione alla Compagnia al momento della sottoscrizione del Contratto.

Premio Versato: Importo versato dal Contraente alla Compagnia per l'acquisto del prodotto di investimento assicurativo.

Prodotto di investimento assicurativo (IBIP): Contratto di assicurazione sulla vita che presenta una scadenza o un valore di riscatto e in cui tale scadenza o valore di riscatto è esposto in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni del mercato.

Quota: Unità di misura del Fondo Interno. Rappresenta la "quota parte" in cui è suddiviso il patrimonio del Fondo Interno. Quando si sottoscrive un Fondo Interno si acquista un certo numero di quote (tutte aventi uguale valore unitario) ad un determinato prezzo.

Recesso: Diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.

Revoca della proposta: Possibilità, per il Contraente, di interrompere il perfezionamento del Contratto di assicurazione prima che la Compagnia comunichi la sua accettazione e che determina l'acquisizione, da parte del Contraente, del diritto alla restituzione di quanto eventualmente pagato (escluse le spese per l'emissione del Contratto se previste e quantificate nella proposta).

Riscatto: Facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il Contratto, richiedendo la liquidazione del Controvalore delle Quote risultante al momento della richiesta e determinato in base al Contratto.

Spese di emissione: Spese fisse (ad es. spese di bollo) che la Compagnia sostiene per l'emissione del prodotto.

Valore della quota: Il valore unitario della quota del Fondo Interno, determinato dividendo il valore del patrimonio netto del Fondo Interno per il numero delle quote in circolazione alla data di valorizzazione.



SEZIONE I – QUALI SONO LE PRESTAZIONI?

Articolo 1. Oggetto del Contratto

Mediolanum Double Target Growth and Income 2030/1 (in breve, il “**Contratto**”) è un prodotto di investimento assicurativo rappresentato da un contratto di assicurazione con scadenza predefinita di tipo *unit-linked* emesso da Mediolanum International Life DAC, un’impresa di assicurazione di diritto irlandese soggetta alla vigilanza della *Central Bank of Ireland* (di seguito anche la “**Compagnia**”).

Le prestazioni previste dal Contratto sono direttamente collegate al valore delle Quote del Fondo Interno “Growth and Income 2030/1”, costituito in conformità alle disposizioni dell’ordinamento irlandese (di seguito, il “**Fondo Interno**”).

Alla scadenza del periodo di assicurazione, nel caso in cui l’Assicurato sia ancora in Vita, Mediolanum International Life DAC si impegna a corrispondere ai Beneficiari Caso Vita un capitale corrispondente al controvalore a tale data delle quote del Fondo Interno a cui il Contratto è collegato, secondo le modalità e i termini stabiliti all’Articolo 4 seguente.

In caso di decesso dell’Assicurato prima della Data di Scadenza contrattuale, la Compagnia si impegna a corrispondere ai Beneficiari Caso Morte designati o agli aventi diritto un capitale determinato secondo quanto previsto dal successivo Articolo 5 del presente Contratto.

Il Contraente, in ogni caso, ha la facoltà di risolvere anticipatamente il Contratto riscuotendo il valore di Riscatto, secondo i termini descritti nel **successivo Articolo 18**.

Il Contratto non prevede in alcun modo la promessa, né tantomeno la garanzia, di rendimenti o conservazione del Capitale Investito. Anche per effetto dei rischi finanziari connessi agli investimenti del Fondo Interno, il Controvalore delle Quote potrebbe risultare inferiore a quello iniziale, sia alla Data di Scadenza sia in caso di risoluzione anticipata/Riscatto del Contratto. Inoltre, il Contratto non prevede alcuna garanzia o promessa di riconoscimento degli Importi Periodici, in quanto la Compagnia si riserva il diritto di non procedere alla relativa distribuzione o di ridurre il valore, anche in conseguenza dei rischi di carattere finanziario associati ai titoli e agli strumenti finanziari in cui investe il Fondo Interno.

Articolo 2. Assicurato

Il soggetto assicurato dal Contratto è indicato dal Contraente nell’ambito del Modulo di Proposta.

Non può essere designata come Assicurato una persona che al momento della sottoscrizione del Contratto abbia un’età inferiore a 18 anni ovvero pari o superiore a 80 anni.

Articolo 3. Prestazione alla scadenza del Contratto

Alla scadenza del Contratto, la Compagnia corrisponderà ai Beneficiari Caso Vita designati un capitale pari al controvalore complessivo delle quote del Fondo Interno riferite al contratto alla relativa Data di Scadenza 30 giugno 2030 (la “**Data di Scadenza**”).

Al ricorrere di alcune circostanze, disciplinate dal successivo Articolo 7 del Contratto, il pagamento delle prestazioni può essere temporaneamente sospeso dalla Compagnia.

L'opzione azionaria fornirà un rendimento correlato alla performance positiva derivante da un'esposizione ad un paniere azionario, pari al 60% della crescita di un paniere equamente ponderato dei rendimenti degli indici S&P 500, Nikkei 225 e EURO STOXX 50, durante la durata del Contratto, pagato in euro. Questa partecipazione totale del 60% alla performance positiva del paniere azionario sarà calcolata sul 50% del Capitale Investito.

Esempio:

- Capitale Investito di €100,000, detenuto fino a scadenza del Prodotto. La partecipazione azionaria sarà calcolata sul 50% del Capitale Investito, quindi 50% di €100,000 = €50,000.
- In caso di rialzo positivo dei mercati azionari nel corso della durata del Contratto, pari al 70%, la crescita del capitale restituito sarà pari a €21,000. ($€50,000 \times 70\% \times 60\%$) corrisponde a €21,000.) Pertanto, il valore totale a scadenza sarebbe pari a €121,000.
- In caso di ribasso sfavorevole dei mercati azionari, pari al 20%, l'investitore non parteciperà a questa performance.

In considerazione della correlazione esistente tra la prestazione e il valore delle Quote del Fondo Interno in cui viene investito il Premio Versato dal Contraente, l'importo liquidabile a scadenza potrebbe essere notevolmente inferiore al Premio Versato. Ciò potrebbe accadere, in particolare, a causa di Eventi di Credito che possono riguardare gli emittenti dei titoli a reddito fisso o le esposizioni creditizie degli strumenti finanziari derivati in cui saranno effettuati gli investimenti. L'obiettivo del Fondo Interno non costituisce in alcun modo una promessa, né tantomeno una garanzia, di rendimento e/o di conservazione del Capitale Investito. Ciò a causa dei rischi finanziari connessi agli investimenti del Fondo Interno.

Si rimanda all'articolo 4 del Regolamento del Fondo Interno per ulteriori dettagli sul pagamento a scadenza.

Articolo 4. Importi Periodici

Il Contratto prevede la distribuzione al Contraente, nel corso della durata contrattuale, di Importi Periodici di valore obiettivo pari al 3.0% annuo sul 50% del Capitale Investito, al lordo degli oneri fiscali applicabili.

Esempio:

- Capitale Investito di €100,000, e la polizza viene mantenuta fino a scadenza del Prodotto. I pagamenti periodici verranno calcolati sul 50% del Capitale Investito, ossia, 50% di €100,000 = €50,000.
- Nel caso di dichiarazione di una cedola del 3%, il 3% sarà calcolato su €50,000 (50% del Capitale Investito). L'importo sarà di €1,500 euro, al lordo degli oneri fiscali applicabili.

Gli Importi Periodici matureranno nelle date indicate di seguito (le date di distribuzione), a condizione che il Contraente non abbia chiesto il riscatto totale del Contratto ai sensi dell'Articolo 18 seguente e che il Contratto non sia stato risolto ai sensi dell'Articolo 16.

- 30 giugno 2025;
- 30 giugno 2026;
- 30 giugno 2027;
- 30 giugno 2028;
- 30 giugno 2029;
- 30 giugno 2030.

Nel caso in cui la Data di Distribuzione sopra indicata sia un giorno festivo in Irlanda, la Data di Distribuzione si intenderà fissata nel primo giorno lavorativo successivo in Irlanda.

È fatto salvo, in ogni caso, il verificarsi delle ipotesi di sospensione del pagamento delle prestazioni così come previsto dall'Articolo 7 del Contratto.

La Compagnia si riserva la facoltà di non distribuire gli Importi Periodici ovvero di ridurne la percentuale, anche per effetto dei rischi finanziari connessi ai titoli/strumenti in cui il Fondo Interno investe, la cui performance potrebbe incidere negativamente sulla possibilità del Fondo Interno di raggiungere a scadenza un valore delle quote pari al loro valore iniziale. Resta inteso che la mancata distribuzione degli Importi Periodici o la riduzione degli stessi non garantisce che il Fondo Interno sia in condizione di raggiungere, a scadenza, un Controvalore delle Quote uguale a quello iniziale.

Articolo 5. Prestazione in caso di decesso dell'Assicurato

In caso di decesso dell'Assicurato, la Compagnia corrisponderà ai Beneficiari Caso Morte designati o agli aventi diritto un capitale variabile in funzione dell'età dell'Assicurato alla data di sottoscrizione del Modulo di Proposta.

Se alla data di sottoscrizione del Modulo di Proposta l'Assicurato ha un'età pari o inferiore ai 75 anni (ossia non ha ancora compiuto 76 anni), la Compagnia corrisponderà un capitale pari al 101% del

maggiore tra il Premio Versato alla data di denuncia del decesso e il Controvalore delle Quote del Fondo Interno riferite al Contratto.

Diversamente, se alla data di sottoscrizione del Modulo di Proposta l'Assicurato ha un'età superiore ai 75 anni (ossia ha già compiuto 76 anni), la Compagnia corrisponderà un capitale pari al 101% del Controvalore delle Quote del Fondo Interno riferite al Contratto.

L'importo dovuto dalla Compagnia è calcolato in base al Controvalore delle Quote del Fondo Interno riferito al secondo Giorno di Valorizzazione (come individuato dall'Articolo 7) successivo alla data di ricezione da parte di Mediolanum International Life DAC – succursale di Milano – della denuncia di sinistro completa di tutti i documenti.

Al ricorrere di alcune circostanze, disciplinate dal successivo Articolo 7 del Contratto, il pagamento delle prestazioni può essere temporaneamente sospeso dalla Compagnia.

Articolo 6. Il Fondo Interno

Le caratteristiche del Fondo Interno al quale è collegato il Contratto e i rischi a cui lo stesso è esposto sono indicate nel Regolamento del Fondo Interno allegato al Contratto nonché nell'ambito del Key Information Document ("KID") e del Documento Informativo Precontrattuale IBIP ("DIP Aggiuntivo IBIP") relativi al Contratto consegnati al Contraente prima della sottoscrizione.

In generale, la gestione del Fondo Interno si propone di conseguire un Valore delle Quote a scadenza che sia almeno pari al Valore Iniziale delle Quote, anche nella prospettiva di consentire il riconoscimento degli Importi Periodici e mira a generare un rendimento alla Data di Scadenza. La Compagnia, in ogni caso, non garantisce in alcun modo il conseguimento di tali obiettivi né per quanto riguarda l'apprezzamento del capitale né per quanto riguarda gli Importi Periodici distribuiti. Il valore del vostro investimento potrebbe salire e scendere e potreste non ricevere originariamente quanto investito.

Al fine di raggiungere gli obiettivi del Fondo Interno, fino al 100% del relativo portafoglio potrà essere investito in quote di uno (o più) Fondi Armonizzati, in conformità con quanto previsto dal Regolamento del Fondo Interno.

Il Contraente è edotto del fatto che l'investimento realizzato tramite il Fondo Interno comporta rischi finanziari, che i rendimenti possono essere volatili e pertanto il loro valore può apprezzarsi o decrescere, nonché del fatto che non c'è garanzia che l'investimento effettuato raggiunga gli obiettivi perseguiti. Il valore degli investimenti del Fondo Interno può accrescersi o decrescere e ciò potrebbe determinare una perdita di valore del Capitale Investito. Esiste inoltre il rischio che, a causa di Eventi di Credito che possono riguardare gli emittenti dei titoli a reddito fisso e le o le esposizioni creditizie degli strumenti finanziari derivati in cui saranno effettuati gli investimenti, il Contraente riceva alla scadenza un importo inferiore al Capitale Investito.

Articolo 7. Investimento del premio e attribuzione delle quote del Fondo Interno

Il Premio Versato dal Contraente, al netto delle spese di emissione di cui al successivo Articolo 19, viene utilizzato per acquistare quote del Fondo Interno collegato al Contratto.

La Compagnia provvede ad assegnare a ogni Contraente le quote del Fondo Interno dividendo l'importo del Premio Versato, al netto dei costi gravanti sullo stesso, per il Valore della quota.

Il Valore delle quote del Fondo Interno viene calcolato con le modalità e la frequenza di seguito indicate.

Nel periodo compreso tra il 26 marzo 2024 e il 10 giugno 2024 (“**Periodo di Valorizzazione Iniziale**”) il Valore delle quote è fissato convenzionalmente in Euro 5,00 (“**Valore Iniziale della Quota**”). Nel caso in cui la Compagnia si avvalga della facoltà di estendere il Periodo di Sottoscrizione di cui al successivo Articolo 13, la nuova data di conclusione del Periodo di Valorizzazione Iniziale sarà comunicata dalla Compagnia attraverso il proprio sito internet.

Successivamente al Periodo di Valorizzazione Iniziale, il Valore della Quota verrà determinato dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno (risultante dalla valorizzazione degli attivi del Fondo Interno stesso) per il numero complessivo di Quote costituenti il relativo patrimonio, entrambi relativi al “**Giorno di Valorizzazione**”, come definito nel glossario che precede.

Il Valore della Quota alla prima valorizzazione successiva al Periodo di Valorizzazione Iniziale rifletterà le variazioni del valore degli attivi del Fondo Interno dalla data di costituzione del Fondo Interno fino a tale data di valorizzazione, al netto dei costi dedotti in coerenza con quanto indicato nell’Articolo 19 seguente.

Al verificarsi di eventi che – nel ragionevole apprezzamento della Compagnia – impediscano, sospendano, alterino o rendano comunque impossibile la valorizzazione delle quote del Fondo Interno (in uno o più Giorni di Valorizzazione di riferimento), la Società potrà sospendere il pagamento delle prestazioni dovute ai sensi del Contratto, sino a quando non si renda possibile procedere nuovamente alla corretta valorizzazione delle quote del Fondo Interno.

L'esigenza di sospendere l'erogazione delle prestazioni ai sensi di quanto precede potrà ricorrere, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, al verificarsi delle seguenti circostanze:

- sopravvenuta illiquidità di tutti o parte degli attivi in cui investe il Fondo Interno (ivi incluse circostanze che ne impediscano la vendita a prezzi di mercato);
- indisponibilità del valore di uno o più degli attivi sottostanti, ivi incluso/i il/i Fondo Armonizzato/i;

- ritardi nella comunicazione e/o pubblicazione del valore di uno o più degli attivi sottostanti, ivi incluso/i il/i Fondo Armonizzato/i.

Al verificarsi degli eventi sopra descritti, indicati a titolo di esempio, nonché al ricorrere di altre circostanze non espressamente menzionate che determinino i medesimi effetti, il termine previsto dal Contratto per l'erogazione delle prestazioni resterà sospeso e riprenderà a decorrere dalla data in cui la Compagnia ritenga ragionevolmente possibile procedere nuovamente al calcolo del valore delle quote del Fondo Interno.

Qualora l'impossibilità di procedere all'erogazione delle prestazioni perduri per oltre 90 giorni, la Compagnia potrà – a propria discrezione – procedere a liquidare parzialmente gli importi dovuti, con modalità tali da non pregiudicare i diritti di taluni contraenti/beneficiari a danno di altri.



SEZIONE II – COSA NON È ASSICURATO?

Articolo 8. Rischi esclusi

Il prodotto copre il rischio di vita o morte dell'Assicurato. Sono dunque escluse tutte le coperture relative al ramo danni nonché ogni altra copertura non espressamente menzionata nel presente Contratto.



SEZIONE III – CI SONO LIMITI NELLA COPERTURA ASSICURATIVA?

Articolo 9. Esclusioni e limitazioni

Il Contratto copre il rischio di decesso dell'Assicurato qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e a prescindere da eventuali cambiamenti di professione dell'Assicurato medesimo.



SEZIONE IV – CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L'IMPRESA?

Articolo 10. Documentazione richiesta per il pagamento delle prestazioni

Per tutti i pagamenti di Mediolanum International Life DAC - Succursale di Milano dovranno essere preventivamente consegnati alla stessa tutti i documenti necessari a verificare l'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

La documentazione da presentare è indicata, per ciascuna tipologia di evento, nella tabella seguente.

| DOCUMENTI DA PRESENTARE PER IL PAGAMENTO | |
|--|---|
| Scadenza del Contratto | Comunicazione scritta inviata al Contraente e al Beneficiario Caso Vita designato in nominativa, se richiesto dal Contraente, con indicazione |

| | |
|--------------------------------|--|
| | delle informazioni necessarie per la liquidazione (i.e. conferma dell'IBAN del conto su cui effettuare il pagamento, nel caso in cui il conto non sia aperto presso Banca Mediolanum S.p.A.) |
| Decesso dell'Assicurato | Certificato di morte dell'Assicurato |
| | Documenti necessari per l'identificazione dei Beneficiari designati o degli eredi dei Beneficiari designati, nell'eventualità in cui uno dei Beneficiari fosse deceduto. |
| Riscatto Totale | Richiesta sottoscritta dal Contraente con specifica delle modalità di pagamento e indicazione del conto corrente bancario sul quale la somma deve essere accreditata |
| | Consenso scritto del Beneficiario al riscatto, in caso di designazione irrevocabile |

Articolo 11. Modalità di pagamento delle prestazioni

Alla Data di Scadenza o verificatosi il decesso dell'Assicurato, qualora anteriore alla Data di Scadenza, o in caso di richiesta di Riscatto Totale, Mediolanum International Life DAC - Succursale di Milano eseguirà il pagamento entro 20 giorni dal ricevimento della documentazione completa e a condizione che siano espletati gli adempimenti normativi in materia di antiriciclaggio di cui al D.Lgs. 231/07 e successive modificazioni ed integrazioni.

Qualora tale termine non venisse rispettato, Mediolanum International Life DAC riconoscerà gli interessi moratori per il ritardo nel pagamento, qualora imputabile alla stessa, applicando il tasso legale di interesse tempo per tempo in vigore.

Gli Importi Periodici saranno versati dalla Compagnia entro 30 giorni dalle Date di Distribuzione.

È fatto salvo il verificarsi delle ipotesi di sospensione del pagamento delle prestazioni così come previsto dall'Articolo 7 del presente Contratto.

In ipotesi di sospensione del pagamento delle prestazioni assicurative, secondo quanto previsto dall'Articolo 7 che precede, nessun interesse sarà dovuto dalla Compagnia.

Tutti i pagamenti saranno effettuati in Italia e in Euro.



SEZIONE V – QUANDO E COME DEVO PAGARE?

Articolo 12. Pagamento del premio

Alla sottoscrizione del Contratto il Contraente versa un Premio Unico il cui importo dovrà essere pari o superiore a Euro 10.000 ("**Importo Minimo Sottoscrivibile**").

Il pagamento del Premio Unico può essere effettuato tramite: assegno bancario o bonifico dal conto corrente di Banca Mediolanum. Tali mezzi di pagamento sono accettati salvo buon fine.

Il pagamento del premio, in ogni caso, deve essere ricevuto dalla Compagnia entro il terzo giorno lavorativo successivo al termine del Periodo di Sottoscrizione o entro la data successiva comunicata dalla Compagnia mediante avviso pubblicato sul proprio sito internet. Nel caso in cui la Compagnia si avvalga della facoltà di estendere il Periodo di Sottoscrizione di cui al successivo Articolo 13, il pagamento del Premio deve essere ricevuto dalla Compagnia entro il terzo giorno lavorativo successivo alla nuova data di conclusione del Periodo di Sottoscrizione. In caso di mancata ricezione dell'importo del premio entro i termini indicati, il Contratto si intenderà automaticamente risolto e sia la Compagnia sia il Contraente saranno liberi dagli obblighi posti a loro carico dal Contratto.

Dopo la sottoscrizione non è ammesso il versamento di premi aggiuntivi.



SEZIONE VI – QUANDO COMINCIA LA COPERTURA ASSICURATIVA E QUANDO FINISCE?

Articolo 13. Periodo di Sottoscrizione

Mediolanum Double Target Growth and Income 2030/1 può essere sottoscritto esclusivamente nel periodo compreso tra il 26 marzo 2024 e il 21 maggio 2024 ("**Periodo di Sottoscrizione**"). Il Periodo di Sottoscrizione potrà essere esteso dalla Compagnia per un periodo massimo di un ulteriore mese; in tal caso, la Compagnia provvederà a darne tempestiva informativa ai Contraenti attraverso il proprio sito internet.

Le richieste di sottoscrizione del Contratto, complete, devono necessariamente pervenire alla Compagnia, al più tardi, entro il 24 maggio 2024 ("**Termine di Ricezione**"), ovvero, nel caso in cui la Compagnia si avvalga della facoltà di estendere il Periodo di Sottoscrizione, entro il terzo giorno lavorativo successivo alla nuova data di conclusione del Periodo di Sottoscrizione.

La sottoscrizione del Contratto rimane comunque subordinata alla condizione risolutiva della indisponibilità di quote del Fondo Interno oggetto dell'investimento, che verranno assegnate in base alla data di ricevimento presso Mediolanum International Life DAC - Succursale di Milano del Modulo di Proposta, debitamente compilato e firmato. Qualora le Quote non siano disponibili per la sottoscrizione, la Compagnia provvederà alla restituzione integrale del relativo premio.

Articolo 14. Conclusione del Contratto

Il Contratto si intende concluso con la sottoscrizione del Modulo di Proposta.

Le Condizioni di Assicurazione si intendono integralmente conosciute ed accettate dal Contraente all'atto della sottoscrizione del Modulo di Proposta. Mediolanum International Life DAC dà per conosciuta la propria accettazione della proposta da parte del Contraente all'atto della sottoscrizione del Modulo di Proposta da parte di quest'ultimo.

In considerazione di quanto precede, il Contratto non prevede la possibilità per il Contraente di revocare la propria proposta. In ogni caso, l'efficacia del Contratto sarà sospesa per un periodo di sette giorni dal momento in cui il Modulo di Proposta è firmato.

Mediolanum International Life DAC attesta l'avvenuto perfezionamento del Contratto inviando al Contraente una lettera di conferma dell'investimento, che verrà trasmessa al Cliente entro 10 giorni lavorativi dalla data di valorizzazione delle Quote in cui è stato investito il premio del Cliente, contenente l'indicazione del premio lordo pagato e del Capitale Investito, la Data di Decorrenza del Contratto, il numero delle quote attribuite al Contratto, il valore unitario delle stesse, la data di valorizzazione delle quote e la data di ricezione del Modulo di Proposta.

L'operazione di investimento è in ogni caso sottoposta, anche successivamente al suo perfezionamento, allo svolgimento dell'adeguata verifica della clientela ai sensi della vigente normativa in materia di antiriciclaggio, con possibili differimenti sulla data di valorizzazione delle quote e all'effettuazione di controlli atti a verificare il permanere dell'adeguatezza dell'operazione stessa ai sensi della normativa vigente, a seguito di eventuali operazioni poste in essere dal Contraente successivamente alla richiesta di sottoscrizione ed anteriormente all'esecuzione della stessa.

Qualora le predette condizioni non si realizzassero, o qualora sussistessero ulteriori impedimenti di carattere normativo, la Compagnia non darà corso alle operazioni di investimento del premio nel Fondo Interno ed il Contratto si intenderà risolto di diritto.

Articolo 15. Decorrenza del Contratto (Data di Decorrenza)

La copertura assicurativa decorre dalle ore 00.00 dell'ottavo giorno successivo alla Data di conclusione del Contratto a condizione che, entro tale termine, la Compagnia abbia ricevuto il pagamento del premio e la conoscenza della relativa causale (Giorno di Riferimento). In caso contrario, la copertura assicurativa decorrerà dalle ore 00.00 del giorno successivo alla data in cui tale condizione si realizzi.

Con la stessa decorrenza avranno efficacia tutti gli oneri e gli obblighi che il Contratto pone a carico della Compagnia.

Il pagamento del premio viene considerato ricevuto una volta trascorsi:

- per gli assegni bancari, 2 giorni lavorativi dal versamento effettuato dalla Compagnia (che provvede a versare gli assegni entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione presso la propria sede di Mediolanum International Life DAC - succursale di Milano);
- per gli assegni bancari tratti su Banca Mediolanum, 1 giorno lavorativo dal versamento effettuato dalla Compagnia (che provvede a versare gli assegni entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione presso la propria sede di Mediolanum International Life DAC - succursale di Milano).

In caso di bonifico, la disponibilità del Premio viene considerata acquisita con la valuta riconosciuta alla Compagnia dalla Banca Ordinataria o al ricevimento da parte della Compagnia di notizia certa dell'avvenuto accredito del Premio sul proprio conto corrente, se tale informazione giunge successivamente alla data di valuta. La causale del Premio è data per conosciuta una volta che il Modulo di Proposta o altra comunicazione idonea, sia pervenuta alla sede della Compagnia. La valuta riconosciuta ai diversi mezzi di pagamento è riportata sul Modulo di Proposta.

Il pagamento del premio, in ogni caso, deve essere ricevuto dalla Compagnia entro il terzo giorno lavorativo successivo al termine del Periodo di Sottoscrizione o entro la data successiva comunicata dalla Compagnia mediante avviso pubblicato sul proprio sito internet. Nel caso in cui la Compagnia si avvalga della facoltà di estendere il Periodo di Sottoscrizione di cui al precedente Articolo 13, il pagamento del premio deve essere ricevuto dalla Compagnia entro il terzo giorno lavorativo successivo alla nuova data di conclusione del Periodo di Sottoscrizione. In caso di mancata ricezione dell'importo del premio entro i termini indicati, il Contratto si intenderà automaticamente risolto e sia la Compagnia sia il Contrante saranno liberi dagli obblighi posti a loro carico dal Contratto.

Articolo 16. Durata del Contratto

La durata del Contratto e della copertura assicurativa dallo stesso prevista è pari al periodo intercorrente tra la data di decorrenza del Contratto, e la relativa Data di Scadenza, fissata al 30 giugno 2030.

Fermo quanto precede, la Compagnia può risolvere il Contratto in qualsiasi giorno precedente alla Data di Scadenza (la "Data di Risoluzione Anticipata") in caso di eventi al di fuori del controllo della Compagnia (come, a solo titolo di esempio, cambiamenti nella normativa o nel regime fiscale applicabili o altri eventi) che possano compromettere in modo sostanziale la capacità del Fondo Interno di raggiungere i propri obiettivi di investimento o di perseguire la propria politica di investimento, compresi, in particolare, il caso in cui un Fondo Armonizzato in cui è investita una parte sostanziale del Fondo Interno venga liquidato dalla relativa società di gestione prima della Data di Scadenza e gli altri casi di chiusura anticipata del Fondo Interno indicati nel Regolamento

del Fondo Interno. In tal caso, la Compagnia riconoscerà al Contraente un importo pari al Valore delle Quote alla Data di Risoluzione Anticipata.



SEZIONE VII – Come posso recedere dal Contratto?

Articolo 17. Diritto di recesso

In conformità a quanto previsto dall'Art. 177 del D. Lgs. 209/2005, il Contraente può recedere dal Contratto entro 30 giorni dalla Data di conclusione del Contratto (coincidente con la data di sottoscrizione del Modulo di Proposta), dandone comunicazione scritta tramite il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede di Banca Mediolanum (il "Distributore") oppure direttamente a Mediolanum International Life DAC -succursale di Milano, all'indirizzo indicato all'Articolo 18 seguente.

Qualora il recesso venga esercitato nel corso del Periodo di Valorizzazione Iniziale di cui al precedente Articolo 7 (e, dunque, prima che siano state avviate le attività di investimento degli attivi del Fondo Interno), la Compagnia rimborserà, entro 30 giorni dal momento in cui ha ricevuto la comunicazione di recesso, il Premio Versato.

Nel caso in cui – al momento di ricezione della comunicazione di recesso da parte della Compagnia – la Compagnia avesse già avviato le attività di investimento a seguito della conclusione del Periodo di Valorizzazione Iniziale, la Compagnia rimborserà, entro il medesimo termine sopra indicato, un valore corrispondente al valore delle quote del Fondo Interno al secondo giorno di valorizzazione (come individuato nell'Articolo 7) successivo al giorno di ricezione della comunicazione di recesso.

Qualora il contratto sia concluso a distanza, in conformità a quanto previsto dall'Art. 67-*duodecies*, comma 2, del D.Lgs. 206/2005 ("Codice del Consumo"), il Contraente può recedere senza penali entro 30 giorni, dal momento in cui è informato ai sensi del precedente Articolo 15 che il Contratto è concluso (vale a dire, dalla data di sottoscrizione e consegna al Distributore del Modulo di Proposta).

In caso di conclusione del Contratto a distanza, la Compagnia può dare esecuzione al Contratto stesso nel corso del periodo previsto per l'esercizio del diritto di recesso (così consentendo l'attivazione della copertura e l'avvio delle attività di investimento a seguito della conclusione del Periodo di Valorizzazione Iniziale) a condizione che il Contraente vi abbia acconsentito sottoscrivendo l'apposita dichiarazione riportata nel Modulo di Proposta. In tal caso, qualora – al momento di ricezione della comunicazione di recesso – la Compagnia avesse già avviato le attività di investimento a seguito della conclusione del Periodo di Valorizzazione Iniziale, la Compagnia rimborserà al Contraente, entro il termine di 30 giorni sopra indicato, un valore corrispondente al valore delle quote del Fondo Interno al secondo Giorno di Valorizzazione (come individuato nell'Articolo 7) successivo al giorno di ricezione della comunicazione di recesso. Qualora, invece, il recesso venga esercitato nel corso del Periodo di Valorizzazione Iniziale (e, dunque, prima che siano state avviate le attività di investimento degli attivi del Fondo Interno), la Compagnia rimborserà un importo corrispondente al premio versato senza spese né corrispettivi.

Qualora il Contraente non intendesse sottoscrivere la dichiarazione di cui al precedente paragrafo, potrà contattare i Consulenti Finanziari del Distributore e procedere alla sottoscrizione del Contratto con modalità diverse dalla conclusione a distanza.



SEZIONE VIII – È PREVISTO IL RISCATTO DELLA POLIZZA?

Articolo 18. Riscatto totale

Trascorsi sei mesi dalla Data di Decorrenza del Contratto, il Contraente può riscattare anticipatamente il Contratto per l'intero, richiedendo il riscatto totale.

Non è consentito il riscatto parziale del Contratto.

Ai fini del riscatto totale, il Contraente è tenuto a inviare apposita richiesta scritta a Mediolanum International Life DAC– Succursale di Milano, Palazzo Meucci, Via Ennio Doris, 20079 Basiglio, Milano 3 – Milano.

Il valore di riscatto è calcolato in base al Valore delle Quote del Fondo Interno riferito al secondo Giorno di Valorizzazione successivo alla data di ricezione della relativa richiesta e documentazione, salvo il verificarsi delle ipotesi di sospensione del pagamento delle prestazioni così come previsto dall'Articolo 7 del presente Contratto.

Sul valore di riscatto così determinato, la Compagnia applica un costo secondo quanto indicato all'Articolo 19 seguente.

Poiché il Valore delle Quote del Fondo Interno dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione, il valore di riscatto prima della scadenza potrebbe essere notevolmente inferiore al Premio Versato e dunque il Contraente o i Beneficiari potrebbero non ottenere la restituzione di quanto inizialmente investito.

L'efficacia dell'operazione di riscatto, inoltre, è in ogni caso condizionata allo svolgimento dell'adeguata verifica della clientela ai sensi della vigente normativa antiriciclaggio, con possibili differimenti sulla data di pagamento delle quote. Qualora la predetta condizione non si realizzasse, ivi compresa la sussistenza di impedimenti normativi al rapporto, non si procederà con l'operazione di riscatto.

Il Contraente ha la possibilità di ottenere informazioni sul valore di riscatto anche contattando telefonicamente il Numero Verde 800.107.107.



SEZIONE IX – QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?

Articolo 19. Costi e oneri collegati al Contratto

In relazione al presente Contratto è prevista l'applicazione dei costi indicati qui di seguito, in parte direttamente gravanti sul Contraente e, in parte, gravanti sul patrimonio del Fondo Interno (e, dunque, indirettamente sul Contraente).

Costi direttamente a carico del Contraente

Spese di emissione del Contratto

È previsto un costo fisso per spese di emissione contratto pari a Euro 30 applicato sul Premio Unico.

Costi per il riscatto totale del Contratto

Laddove il cliente richieda il riscatto totale anticipato del Contratto, è prevista l'applicazione di un costo variabile in funzione dell'importo del Premio lordo Versato alla sottoscrizione del Contratto, come indicato nella successiva tabella:

| Premio lordo Versato alla sottoscrizione | Costo Applicabile |
|--|-------------------|
| Da €10.000 a €99.999 | 2,5% |
| Da €100.000 a €499.999 | 1% |
| Da €500.000 | 0,0% |

Costi a carico del Fondo Interno

Commissione di gestione applicata sul Fondo Interno.

Al Fondo Interno sarà addebitata una commissione di gestione annuale per remunerare le attività svolte dalla Compagnia (direttamente o tramite accordi con società di gestione) per la gestione da parte della Compagnia medesima del Fondo Interno. Tali attività comprendono anche, ma non in via esclusiva, la strutturazione e lo sviluppo del Fondo Interno, la definizione delle linee guida per gli investimenti da applicare nella gestione del portafoglio del Fondo Interno, il monitoraggio su base continuativa degli investimenti effettuati e della *performance* del Fondo Interno, l'individuazione delle azioni da adottare in caso di eventi che potrebbero avere un impatto sugli attivi ricompresi nel portafoglio del Fondo Interno. La commissione di gestione annuale copre inoltre la remunerazione corrisposta dalla Compagnia al Distributore a fronte dei servizi di consulenza dallo stesso forniti al Contraente in relazione alla sottoscrizione e alla detenzione del Contratto, nonché gli altri costi

sostenuti per la creazione e la commercializzazione del Contratto e per il relativo materiale formativo e i costi generali per il funzionamento della Compagnia.

L'importo della commissione di gestione annua è dell'1,15% a partire dal valore iniziale delle Quote del Fondo Interno; la commissione è calcolata settimanalmente ogni lunedì (qualora lunedì dovesse essere una festività in Irlanda, il calcolo verrà effettuato il successivo giorno lavorativo), in base al valore iniziale delle Quote del Fondo Interno, accumulata settimanalmente sul valore del Fondo Interno e dedotta dal Fondo Interno annualmente, salvo che la Compagnia non decida diversamente secondo quanto previsto dall'Articolo 10 del Regolamento del Fondo Interno, dandone pronta comunicazione per iscritto al Contraente. La commissione di gestione non è applicata per la durata del Periodo di Valorizzazione Iniziale.

In circostanze impreviste e al solo scopo di proteggere gli interessi dei Contraenti, la Compagnia potrebbe rinunciare a o ridurre l'importo della commissione di gestione nel frattempo maturata.

Altri costi previsti dal Regolamento del Fondo Interno

In aggiunta alla commissione di gestione sopra menzionata, sul Fondo Interno gravano altresì, in via diretta o indiretta, i seguenti costi:

- la commissione di gestione dovuta alla società di gestione dei Fondi Armonizzati (che non eccederà lo 0.15% del valore patrimoniale netto dei Fondi Armonizzati) e gli altri costi e commissioni applicabili ai Fondi Armonizzati (ove previsti);
- costi di revisione del Fondo Interno;
- costi di transazione per l'acquisto e la vendita degli attivi sottostanti il Fondo Interno;
- costi diretti e commissioni bancarie per le operazioni relative alla liquidità del Fondo Interno;
- costi relativi all'operatività del Fondo Interno e alla sua valorizzazione.

Gli altri costi relativi all'amministrazione e al funzionamento del Fondo Interno, i costi di commercializzazione e tutti gli altri costi diversi da quelli espressamente previsti a carico del Fondo Interno medesimo sono coperti dalla Commissione di gestione dovuta alla Compagnia.



SEZIONE X – ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 20. Beneficiari

I Beneficiari sia per il Caso Vita che per il Caso Morte possono essere designati dal Contraente, oltre che all'atto di sottoscrizione del Modulo di Proposta, in ogni momento per mezzo di una lettera raccomandata indirizzata a Mediolanum International Life DAC – succursale di Milano – oppure tramite apposito modulo predisposto dalla stessa nonché per testamento.

Pena l'inefficacia della designazione, della revoca o della modifica dei Beneficiari, la disposizione dal Contraente, anche testamentaria, deve inequivocabilmente fare specifica menzione del presente contratto.

I Beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita acquistano, per effetto della designazione effettuata a loro favore da parte del Contraente, un "diritto proprio" ai vantaggi dell'assicurazione. Ne consegue in particolare che, in caso di designazione di più Beneficiari, la Compagnia ripartirà tra loro, a seguito del decesso dell'Assicurato, la prestazione assicurata in parti uguali, salvo diversa indicazione del Contraente.

Eventuali revoche o modifiche nella designazione dei Beneficiari possono essere richieste in ogni momento tranne nelle ipotesi di cui all'art. 1921 del Codice Civile; tali atti devono essere comunicati per iscritto alla Compagnia tramite lettera raccomandata oppure tramite apposito modulo predisposto dalla stessa.

In mancanza di designazione, in caso di decesso dell'Assicurato, si intenderanno quali Beneficiari Caso Morte gli eredi designati nel testamento o, in mancanza di questo, gli eredi legittimi dell'Assicurato; diversamente, in caso di vita dell'Assicurato alla Data di Scadenza, il Contraente stesso sarà considerato quale Beneficiario Caso Vita.

Ai sensi del già richiamato articolo 1921 del Codice Civile, la designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Compagnia di volersi avvalere del beneficio.

Articolo 21. Modalità e termini di ricezione delle disposizioni

Mediolanum International Life DAC impegna contrattualmente – anche ai sensi dell’Art. 1411 del Codice Civile – il Distributore a inoltrare alla Compagnia i Moduli di Proposta, le disposizioni impartite dal Contraente (comprese quelle effettuate mediante tecniche di comunicazione a distanza) ed i relativi mezzi di pagamento, entro e non oltre le ore 19.00 del primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione.

Si considerano convenzionalmente ricevute presso la Sede del Distributore anche tutte le disposizioni impartite autonomamente dal Contraente nonché la corrispondenza in generale, indirizzate alla Compagnia, che saranno inoltrate alla stessa nelle medesime tempistiche sopra indicate.

Il Distributore, a propria volta, impegna contrattualmente i propri consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede a trasmettere allo stesso tempestivamente i Moduli di Proposta, le disposizioni impartite dal Contraente ed i relativi mezzi di pagamento.

Articolo 22. Comunicazioni al Contraente

La Compagnia fornirà al Contraente le informazioni e la documentazione previste dalla normativa tempo per tempo vigente.

In particolare, in base a quanto previsto dalla normativa tempo per tempo applicabile:

- la Compagnia comunicherà per iscritto al Contraente qualsiasi perdita dell’investimento superiore al 30% rispetto all’ammontare complessivo del premio investito, entro 10 giorni lavorativi dal momento in cui tale perdita si è verificata; comunicazione analoga, con le stesse modalità, sarà inviata dalla Compagnia al Contraente al verificarsi di successive perdite di valore uguali o superiori al 10%;
- entro il 31 maggio di ogni anno, la Compagnia invierà al Contraente un estratto conto annuale della posizione assicurativa (“Documento Unico di Rendicontazione”) che includerà almeno:
a) il cumulo dei Premi Versati dal perfezionamento del Contratto al 31 dicembre dell’anno precedente, numero e controvalore delle quote assegnate al 31 dicembre dell’anno precedente; b) il dettaglio dei Premi Versati, di quelli investiti, del numero e del controvalore delle quote assegnate nell’anno di riferimento; c) il numero delle quote complessivamente assegnate e del relativo controvalore alla fine dell’anno di riferimento; d) l’importo dei costi e delle spese, incluso il costo della distribuzione, non legati al verificarsi di un rischio di mercato sottostante; e) un’illustrazione che mostra l’effetto cumulativo dei costi sulla redditività del prodotto.

Articolo 23. Pegno

Il credito derivante dal presente Contratto può essere costituito in pegno a favore di terzi.

Tale atto è efficace dal momento in cui Mediolanum International Life DAC – Succursale di Milano riceve comunicazione scritta dell'avvenuta costituzione di pegno.

Contestualmente la Compagnia deve effettuare l'annotazione relativa alla costituzione di pegno in Contratto o su specifica appendice. Mediolanum International Life DAC – Succursale di Milano può opporre ai creditori pignorati tutte le eccezioni che le spettano verso il Contraente originario in conformità con quanto disposto dall'art. 2805 del Codice Civile.

Articolo 24. Prestiti

Non è prevista l'erogazione da parte della Compagnia di prestiti sul Contratto.

Articolo 25. Modifiche del Contratto

La Compagnia si riserva il diritto di modificare unilateralmente il presente Contratto, qualora sussista un giustificato motivo. A tal fine, possono costituire giustificato motivo, in via esemplificativa: eventuali modifiche e/o variazioni del quadro normativo e regolamentare; eventuali richieste indirizzate al mercato e/o specificamente alla Compagnia da un'autorità di vigilanza; processi di riorganizzazione aziendale che interessino la Compagnia o il relativo gruppo di appartenenza; modifiche alle condizioni praticate sui mercati che abbiano un'incidenza sul Contratto.

Le variazioni suddette saranno comunicate dalla Compagnia al Contraente in conformità a quanto previsto dalla normativa tempo per tempo applicabile.

Le variazioni di cui al precedente paragrafo saranno comunicate per iscritto ai Contraenti con un preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla data di efficacia delle stesse. Il Contraente che non intenda accettare le modifiche dovrà darne comunicazione alla Compagnia entro la data di entrata in vigore delle stesse, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, esercitando il diritto di riscatto, in relazione al quale non sarà applicato alcun costo.

In mancanza di ricezione da parte della Compagnia di una comunicazione da parte del Contraente entro la data di entrata in vigore delle modifiche, il Contratto resterà in vigore come modificato dalla Compagnia.

Eventuali modifiche al contratto che prevedano unicamente obblighi a carico della Compagnia (ivi incluse eventuali condizioni migliorative per il Contraente) potranno essere apportate dalla Compagnia ai sensi dell'art. 1333 del Codice Civile.

In ogni caso, il presente Contratto potrà subire variazioni laddove si verifichi un mutamento della legislazione applicabile al Contratto che comporti una modifica della disciplina rilevante.

Le variazioni suddette saranno comunicate dalla Compagnia al Contraente in conformità a quanto previsto dalla normativa tempo per tempo applicabile.

Articolo 26. Prescrizione

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.

Articolo 27. Legge applicabile e foro competente

Il Contratto è regolato dalla legge Italiana.

Il Contraente è tuttavia consapevole del fatto che Mediolanum International Life DAC è una Compagnia assicurativa irlandese e che, pertanto, le basi tecniche del Contratto e gli investimenti ammissibili sono, in ogni caso, assoggettati alle disposizioni legislative e regolamentari tempo per tempo vigenti in Irlanda.

REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO (“REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO”) “GROWTH AND INCOME 2030/1”

ART. 1) ISTITUZIONE E DENOMINAZIONE DEL FONDO

Mediolanum International Life dac., impresa di assicurazione di diritto irlandese (di seguito la “**Compagnia**”), membro del Gruppo Banca Mediolanum e appartenente al Gruppo Assicurativo Mediolanum, soggetta al controllo della Central Bank of Ireland, ha istituito, secondo le modalità descritte nel presente Regolamento, un Fondo Interno denominato “Growth and Income 2030/1” (di seguito “**Fondo Interno**”) non suddiviso in comparti.

L'investimento nel Fondo Interno comporta dei rischi legati alle fluttuazioni del valore degli strumenti finanziari in cui è investito il portafoglio del Fondo Interno. Il valore delle Quote del Fondo può variare in relazione al tipo di attività, ai mercati e ai settori finanziari in cui è investito il portafoglio del Fondo Interno e ciò può comportare la possibilità che il Fondo Interno subisca delle perdite.

L'individuazione dei rischi connessi alla partecipazione al Fondo Interno si basa sull'analisi della sua strategia di investimento. La Compagnia individua per il Fondo Interno uno specifico indicatore sintetico di rischio su una scala da 1 (rischio minimo) a 7 (rischio massimo), riportato nel relativo “Documento Contenente le Informazioni Chiave” (Key Information Document - KID) che deve essere consegnato prima dell'investimento e che è disponibile sul sito internet della Compagnia.

Il numero delle quote e le frazioni millesimali di esse da attribuire agli importi investiti sono determinati dividendo l'importo netto conferito per il Valore Iniziale della Quota del Fondo Interno, fissato in 5,00 euro nel Periodo di Sottoscrizione, come descritto al successivo Articolo 7. Nel caso in cui la Compagnia si avvalga della facoltà di estendere il Periodo di Sottoscrizione di cui all' Articolo 13 delle Condizioni di Assicurazione di “Mediolanum Double Target Growth and Income 2030/1” la nuova data di conclusione del Periodo di Valorizzazione Iniziale sarà comunicata dalla Compagnia attraverso il proprio sito *internet* nell'ambito della pagina Comunicazioni.

La data di scadenza del Fondo Interno è prevista per il 30 giugno 2030.

Il Fondo Interno può essere terminato dalla Compagnia in qualsiasi giorno precedente alla Data di Scadenza (la “Data di Risoluzione Anticipata”) in caso di eventi al di fuori del controllo della Compagnia (come ad esempio cambiamenti nella normativa o nel regime fiscale applicabili o altri eventi) che possano compromettere in modo sostanziale la capacità del Fondo Interno di raggiungere i propri obiettivi di investimento o di perseguire la propria politica di investimento, compreso, in particolare, il caso in cui il Fondo Armonizzato in cui è investita una parte sostanziale del Fondo Interno venga liquidato dalla relativa società di gestione. Il Fondo Interno può essere liquidato anche se il suo valore diminuisce a un livello tale da rendere inefficiente la gestione del portafoglio e/o da rendere insostenibili i costi applicati al Fondo Interno.

Se la Compagnia termina anticipatamente il Fondo Interno, il Contratto è risolto e la Compagnia riconosce al Contraente un importo pari al valore delle Quote alla Data di Risoluzione Anticipata.

ART. 2) SCOPO E CARATTERISTICHE DEL FONDO

In generale, la gestione del Fondo Interno si propone di conseguire un Valore delle quote a scadenza che sia almeno pari al Valore Iniziale delle quote e mira a generare un rendimento alla Data di Scadenza, anche al fine di consentire la distribuzione di Importi Periodici di valore obiettivo pari al 3.0% annuo sul 50% del Capitale Investito, al lordo degli oneri fiscali applicabili .

Al fine di raggiungere i propri obiettivi, il Fondo Interno investirà fino al 100% del suo portafoglio in quote di uno (o più) fondi esterni costituiti come fondi armonizzati in conformità alla Direttiva 2009/65/CE e alle relative disposizioni di attuazione (“Fondi Armonizzati”).

L'obiettivo sopra descritto non costituisce in alcun modo un impegno né una garanzia di restituzione del capitale investito, dal momento che, anche per effetto dei rischi connessi agli investimenti effettuati dal Fondo Interno (e del/i Fondo/i Armonizzato/i), il capitale liquidato a scadenza potrebbe essere inferiore a quello investito.

Dal momento che il Fondo Interno e il Fondo/i Armonizzato/i investono in strumenti finanziari che sono emessi da emittenti terzi, sussiste il rischio che il valore del capitale inizialmente investito non sia restituito a scadenza.

Il Contraente e i Beneficiari sono indirettamente esposti al rischio di credito degli emittenti e/o di controparti terze e può sussistere il rischio che l'intero capitale inizialmente investito non venga restituito alla scadenza. Il Contraente è consapevole che la performance del Fondo Interno e le prestazioni dovute sono legati e dipendono dalla performance degli investimenti detenuti dallo stesso Fondo Interno e, quindi, dalle quote detenute nel/i Fondo/i Armonizzato/i.

Gli Importi Periodici matureranno in data 30 giugno 2025, 30 giugno 2026, 30 giugno 2027, 30 giugno 2028, 30 giugno 2029, e 30 giugno 2030, a condizione che il Contratto non sia stato risolto ai sensi dell'Articolo 1 del Regolamento del Fondo Interno e che il Contraente non abbia chiesto il riscatto del Contratto; nel caso in cui una delle date sopra indicate non sia un giorno lavorativo in Irlanda, la Data di Distribuzione si intenderà fissata nel primo giorno lavorativo successivo in Irlanda. È fatto salvo, in ogni caso, il verificarsi delle ipotesi di sospensione del pagamento delle prestazioni così come previsto dall'Articolo 7 del Contratto.

La Compagnia si riserva la facoltà di non distribuire gli Importi Periodici ovvero di ridurne la percentuale, anche per effetto dei rischi finanziari connessi ai titoli/strumenti in cui il Fondo Interno investe, la cui performance potrebbe incidere negativamente sulla possibilità del Fondo Interno di raggiungere a scadenza un valore delle quote pari al loro valore iniziale. Resta inteso che la mancata distribuzione degli Importi Periodici o la riduzione degli stessi non garantisce che il Fondo Interno sia in condizione di raggiungere, a scadenza, un Controvalore delle Quote uguale a quello iniziale.

Il Fondo Interno è suddiviso in quote tutte di uguale valore e con uguali diritti ed è di tipo ad distribuzione.

ART. 3) GESTIONE DEL FONDO

La Compagnia garantisce che la gestione del Fondo Interno sia in linea con le proprie politiche di investimento e che le attività di gestione siano svolte nel migliore interesse dei contraenti dei contratti assicurativi collegati al Fondo medesimo.

La Compagnia, nell'ottica di una più efficiente gestione del Fondo Interno, ha designato Mediolanum International Funds Limited quale gestore delegato del portafoglio del Fondo Interno.

Al fine di perseguire gli obiettivi di investimento del Fondo Interno, Mediolanum International Funds Limited può stipulare accordi con una o più società di gestione terze al fine di investire il patrimonio del Fondo Interno in uno o più Fondi Armonizzati la cui strategia di investimento risulti allineata agli obiettivi di investimento del Fondo Interno.

Alla data del presente documento, il gestore delegato ha selezionato per l'investimento del Fondo Interno un Fondo Armonizzato in cui J.P. Morgan Mansart Management Limited è stata designata società di gestione del fondo e che sarà gestito secondo la strategia di investimento descritta nel successivo Articolo 4.

Sebbene la Compagnia, attraverso il gestore delegato, abbia cura di supervisionare il/i Fondo/i Armonizzato/i e la/le relativa/e società di gestione, la Compagnia e il gestore delegato non sono responsabili dei relativi risultati.

L'emissione e il prelievo di quote avvengono mediante accredito/addebito al Fondo Interno del loro controvalore in Euro.

ART. 4) STRATEGIA DI INVESTIMENTO DI GROWTH AND INCOME 2030/1

L'obiettivo del Fondo Interno è conseguire un Valore delle Quote a scadenza che sia almeno pari al Valore Iniziale delle Quote nonché generare un rendimento alla Data di Scadenza, anche al fine di consentire la distribuzione di Importi Periodici di valore obiettivo pari al 3.0% annuo sul 50% del Capitale Investito, al lordo degli oneri fiscali applicabili.

Esempio:

- Capitale Investito di €100,000, e la polizza viene mantenuta fino a scadenza del Prodotto. I pagamenti periodici verranno calcolati sul 50% del Capitale Investito, ossia, 50% di €100,000 = €50,000.
- Nel caso di dichiarazione di una cedola del 3%, il 3% sarà calcolato su €50,000 (50% del Capitale Investito). L'importo sarà di €1,500 euro, al lordo degli oneri fiscali applicabili.
- Nel caso di una dichiarazione inferiore, dovuta alle fluttuazioni del mercato, per esempio, di una cedola del 2%, il 2% sarà calcolato su €50,000 (50% del Capitale Investito). L'importo sarà pari a €1,000, al lordo degli oneri fiscali applicabili.

Per effetto dei rischi finanziari associati al Fondo Interno non sussiste alcuna promessa, né tantomeno garanzia, di rendimenti e/o di conservazione del capitale investito. Per effetto, tra gli

altri, dei rischi finanziari connessi agli investimenti del Fondo Interno, il capitale investito potrebbe a scadenza risultare inferiore a quello iniziale.

Al fine di perseguire gli obiettivi del Fondo Interno Mediolanum International Life può investire in attivi non consentiti dalla normativa italiana in materia di assicurazioni sulla vita, ma previsti dalla normativa irlandese cui la Compagnia stessa è sottoposta ai fini di vigilanza. Il Fondo Interno potrebbe investire interamente, direttamente o indirettamente, in strumenti o OICR monetari durante il periodo di sottoscrizione e in qualsiasi momento nel corso della durata contrattuale.

Alla data del presente documento, il gestore delegato ha selezionato il comparto denominato "Target Fund 2030 II" di PassIM Structured Funds plc, un Fondo Armonizzato in cui J.P. Morgan Mansart Management Limited è stata designata società di gestione del fondo, come Fondo Armonizzato in cui sarà investito il portafoglio del Fondo Interno al fine di raggiungere i suoi obiettivi di investimento. Il Fondo Interno investirà fino al 100% del proprio portafoglio in questo Fondo Armonizzato. Il Contraente è consapevole del fatto che il rendimento del Fondo Interno e qualsiasi prestazione del Fondo Interno dipendono pertanto dal rendimento delle quote detenute dal Fondo Interno in Target Fund 2030 II.

Il Fondo Armonizzato selezionato investe fino al 100% del proprio patrimonio in titoli a reddito fisso, che possono essere titoli obbligazionari a tasso fisso o variabile e possono includere titoli legati all'inflazione emessi da governi o da entità di proprietà pubblica di uno o più paesi membri del G10 (il "**Portafoglio Obbligazionario**"). In particolare, il Portafoglio Obbligazionario può essere totalmente investito in titoli di Stato italiani.

I titoli inclusi nel Portafoglio Obbligazionario saranno selezionati sulla base di una valutazione dei rispettivi livelli di rendimento (valutando, cioè, il livello di rendimento offerto da un titolo obbligazionario fino alla relativa data di scadenza), dell'andamento della curva dei rendimenti (valutando, cioè, i diversi livelli di rendimento in corrispondenza delle diverse date di scadenza) e dei livelli di *spread* dello Stato di riferimento (valutando, cioè, la differenza di rendimento tra alcuni titoli di Stato aventi la stessa data di scadenza). Tutte le obbligazioni del Portafoglio Obbligazionario saranno denominate in euro. **Il default di uno qualsiasi dei titoli che compongono il Portafoglio Obbligazionario può determinare la perdita, in tutto o in parte, del valore dell'investimento.**

Il Fondo Armonizzato selezionato potrebbe utilizzare contratti derivati finanziari (FDI) per coprire il periodo intercorrente tra la scadenza del Portafoglio Obbligazionario e la propria data di scadenza nonché per coprire i rischi associati al Portafoglio Obbligazionario e con l'obiettivo di generare un flusso di rendimento fisso.

Il Fondo Armonizzato selezionato acquisirà inoltre un'esposizione sintetica o fisica a un paniere di società finanziarie italiane (il "**Paniere di Crediti**"), attraverso la sottoscrizione di credit default swap ("CDS"), prendendo a riferimento a titoli obbligazionari *senior* o subordinati emessi da società finanziarie italiane selezionate. Lo scopo dell'assunzione di un'esposizione nei confronti del Paniere di Crediti è il riconoscimento di un premio economico al Fondo Armonizzato selezionato, che assume su di sé il rischio che gli emittenti possano essere soggetti a *default* o ad altri eventi di credito (ad esempio, fallimento o insolvenza). L'esposizione nozionale al Paniere di Crediti ottenuta attraverso l'operazione swap potrà essere pari fino al 40% del valore iniziale del Fondo Armonizzato e prevederà un'allocazione compresa tra lo 0% e il 10% in ciascun emittente sottostante ai credit default swap. **Il**

default di uno qualsiasi dei CDS può determinare la perdita, in tutto o in parte, del valore dell'investimento iniziale.

In aggiunta agli investimenti di natura obbligazionaria sopra descritti, Il Comparto OICVM selezionato sottoscriverà anche un'opzione di tipo azionario, con l'obiettivo di contribuire alla crescita del capitale del Comparto OICVM alla scadenza. L'opzione azionaria fornirà un rendimento correlato alla performance positiva derivante da un'esposizione ad un paniere azionario, pari al 60% della crescita di un paniere equamente ponderato dei rendimenti degli indici S&P 500, Nikkei 225 e EURO STOXX 50, durante la durata del Contratto, pagato in euro. Questa partecipazione totale del 60% alla performance positiva del paniere azionario sarà calcolata sul 50% del Capitale Investito.

Esempio:

- Capitale Investito di €100,000, detenuto fino a scadenza del Prodotto. La partecipazione azionaria sarà calcolata sul 50% del Capitale Investito, quindi 50% di €100,000 = €50,000.
- In caso di rialzo positivo dei mercati azionari nel corso della durata del Contratto, pari al 70%, la crescita del capitale restituito sarà pari a €21,000. ($€50,000 \times 70\% \times 60\%$) corrisponde a €21,000.) Pertanto, il valore totale a scadenza sarebbe pari a €121,000.
- In caso di ribasso sfavorevole dei mercati azionari, pari al 20%, l'investitore non parteciperà a questa performance.

Benché il Fondo Armonizzato selezionato sia gestito attivamente in modo da ridurre il rischio mediante il mantenimento di una diversificazione ottenuta attraverso l'investimento nel Portafoglio Obbligazionario e nel Paniere di Crediti, il Fondo Interno è comunque esposto al rischio di credito, oltre che ad altri rischi. Il Fondo Interno dovrebbe essere detenuto fino a scadenza dagli investitori, considerando il fatto che nel corso della durata del prodotto, eventuali variazioni dei tassi di interesse, del rischio di credito nonché *default* degli emittenti dei titoli potrebbero avere un impatto significativo sul rendimento generato dagli *asset* in cui investe il Fondo Armonizzato selezionato. Eventuali *downgrade*, attuali o potenziali, degli emittenti, possono innalzare il livello di rischio. Anche le variazioni nel *rating* creditizio o nella percezione del mercato riguardo alla solvibilità di un emittente possono alterare il valore dell'investimento o dell'esposizione in tale emittente. Benché tutte le operazioni realizzate tramite contratti finanziari derivati finanziari (FDI) siano effettuate previa acquisizione di apposite garanzie, l'insolvenza di una controparte di un contratto derivato finanziario potrebbe influenzare negativamente la capacità di tale controparte di onorare le obbligazioni assunte attraverso il contratto derivato finanziario.

Sono diversi i fattori che possono influenzare il rendimento dell'investimento. Gli investimenti sottostanti di Target Fund 2030 II possono essere esposti a diversi rischi inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il rischio di controparte e il rischio di credito, il rischio di tasso di interesse, il rischio di inflazione, il rischio azionario, i rischi derivanti da cambiamenti politici e/o normativi, il rischio di mancanza di liquidità nei mercati e i rischi specifici connessi all'utilizzo di derivati, come descritto nella sezione "*Quali sono i rischi e qual è il rendimento potenziale?*" del *DIP Aggiuntivo IBIP*.

In generale, la ricerca di un rendimento più elevato comporta maggiori rischi.

L'individuazione dei rischi associati alla partecipazione al Fondo si basa sull'analisi della relativa strategia di investimento. La Compagnia individua per il Fondo Interno uno specifico indicatore

sintetico di rischio in una scala da 1 (rischio più basso) a 7 (rischio più alto). L'indicatore specifico è riportato nel relativo Key Information Document (KID) che deve essere consegnato prima dell'investimento e che è disponibile sul sito *internet* della Compagnia.

Gli importi incassati dal Fondo Interno a qualsiasi titolo (dividendo, interessi, altri ricavi etc.) saranno reinvestiti nel Fondo, anche al fine di consentire il pagamento degli Importi Periodici.

ART. 5) REGIME DELLE SPESE

Le spese a carico del Fondo, in via diretta o indiretta, sono rappresentate da:

- la commissione di gestione a favore della Compagnia, pari all'1,15% annuo, calcolata a partire dal Valore Iniziale delle Quote e accumulata settimanalmente sul valore iniziale netto del Fondo Interno e prelevata dalle disponibilità di quest'ultimo con cadenza annuale;
- i costi di verifica e revisione del Fondo Interno;
- i costi e le commissioni bancarie diretti inerenti le operazioni sulle disponibilità del Fondo Interno;
- i costi che sono attribuiti al funzionamento diretto del Fondo Interno e alla sua valorizzazione;
- i costi di transazione relativi agli acquisti e alle vendite dei sottostanti del Fondo Interno effettuate nell'ambito della gestione dello stesso;
- la commissione di gestione dovuta alla società di gestione dei Fondi Armonizzati in cui investe il Fondo Interno (che non eccederà lo 0.15% del valore patrimoniale netto dei Fondi Armonizzati) e gli altri costi e commissioni applicabili ai Fondi Armonizzati (ove previsti).

Le spese a carico della Compagnia sono rappresentate da:

- i costi di amministrazione e di funzione;
- i costi di commercializzazione;
- tutti gli altri oneri non esplicitamente indicati come a carico del Fondo Interno.

ART. 6) CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO INTERNO

La Compagnia calcola il valore complessivo netto del Fondo Interno riferendosi sempre al valore delle attività, al netto delle passività, al Giorno di Valorizzazione.

Il Fondo Interno verrà valorizzato utilizzando il prezzo di "chiusura" del mercato e/o l'"ultimo" prezzo del mercato. Ai fini della determinazione del valore complessivo netto del Fondo Interno saranno applicati i seguenti principi contabili:

- le negoziazioni su titoli sono contabilizzate nel portafoglio del Fondo Interno sulla base della data di conclusione dei relativi contratti, anche se non regolati;
- gli interessi e gli altri proventi e oneri di natura operativa sono registrati secondo il principio della competenza temporale, anche mediante rilevazione di ratei attivi e passivi;
- gli interessi e gli altri proventi attivi vengono registrati al lordo delle eventuali ritenute d'acconto;
- l'immissione e il prelievo delle quote sono registrati in base a quanto previsto nelle condizioni

di assicurazione;

- i valori mobiliari quotati e le quote di OICR sono valutati all'ultimo prezzo di chiusura disponibile del Giorno di Riferimento del calcolo;
- i valori mobiliari che non sono quotati o che sono quotati, ma per i quali i prezzi non siano disponibili, o per i quali il prezzo di chiusura per la Compagnia non rappresenti un valore equo, verranno valutati al loro probabile valore di realizzo stimato secondo la buona fede e tale valore sarà in linea con la *pricing policy* della Compagnia;
- il numerario è computato al nominale.

La Compagnia può temporaneamente sospendere la valutazione del Fondo Interno e l'emissione e i rimborsi delle quote nei confronti del Contraente, quando:

- un mercato che costituisca la base per la valutazione della maggior parte delle attività del Fondo Interno sia chiuso (tranne per festività riconosciuta) o allorché le contrattazioni ufficiali in tale mercato siano limitate o sospese;
- un'emergenza politica, economica, militare, monetaria o di altro genere, fuori dal controllo, dalla responsabilità o dall'influenza della Compagnia, renda impossibile o impraticabile disporre, a condizioni normali, delle attività del Fondo Interno di riferimento ovvero quando tale disposizione sarebbe nociva per gli interessi degli investitori;
- l'interruzione di qualsiasi mezzo di comunicazione normalmente utilizzato o qualsiasi altra causa renda impossibile o impraticabile la determinazione del valore di una proporzione rilevante delle attività del Fondo Interno;
- si verifichi un periodo durante il quale i proventi di qualsiasi vendita o rimborso di quote non possano essere trasferiti sul conto o dal conto del Fondo Interno;
- qualsiasi altra ragione renda in pratica impossibile determinare il valore di una parte sostanziale delle attività del Fondo Interno;
- in caso di condizioni avverse di mercato;
- in tutte le situazioni in cui la valutazione delle quote del/i Fondo/i Armonizzato in cui è investito il portafoglio del Fondo Interno non è disponibile o è sospesa (che potrà verificarsi nel caso in cui eventi come quelli sopra menzionati influiscano sugli investimenti del/i Fondo/i Armonizzato).

ART. 7) VALORE UNITARIO DELLA QUOTA E SUA PUBBLICAZIONE

Il valore unitario delle quote del Fondo viene calcolato con cadenza settimanale ogni lunedì (Giorno di Valorizzazione) ovvero, nei casi in cui lunedì sia giorno festivo in Irlanda ovvero il venerdì precedente sia un giorno festivo in Inghilterra, il giorno lavorativo successivo al lunedì, salvo il verificarsi di eventi che – nel ragionevole apprezzamento della Società – impediscano, sospendano, alterino o rendano comunque impossibile la valorizzazione delle quote del Fondo così come previsto dall'art. 6 delle Condizioni di Assicurazione. Il Valore Iniziale della Quota dalla data di costituzione del Fondo Interno (26 marzo 2024) e fino al 10 giugno 2024 incluso (“**Periodo di Valorizzazione Iniziale**”) è fissato in 5,00 euro. A partire dal giorno 17 giugno 2024, il Valore della quota verrà determinato dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno (risultante dalla valorizzazione delle attività del Fondo stesso) per il numero complessivo di quote costituenti il patrimonio, entrambi relativi al Giorno di

Valorizzazione. Nel caso in cui la Compagnia si avvalga della facoltà di estendere il Periodo di Sottoscrizione di cui al precedente Articolo 13 delle Condizioni di Assicurazione di “Mediolanum Double Target Growth and Income 2030/1”, la nuova data di conclusione del Periodo di Valorizzazione Iniziale sarà comunicata dalla Compagnia attraverso il proprio sito *internet*.

Il valore unitario delle quote così calcolato è pubblicato giornalmente sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e sul sito internet della Compagnia.

ART. 8) SCRITTURE CONTABILI

La Compagnia:

- a) tiene la contabilità del Fondo Interno, nel quale sono annotate, giorno per giorno, tutte le operazioni relative alla gestione del Fondo Interno;
- b) redige un prospetto settimanale recante l'indicazione del valore unitario delle quote e del valore complessivo netto del Fondo Interno, di cui agli artt. 6 e 7 del presente Regolamento.

ART. 9) MODIFICHE AL PRESENTE REGOLAMENTO

La Compagnia si riserva di apportare al presente Regolamento quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti della normativa di riferimento oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per il Contraente.

MEDIOLANUM INTERNATIONAL LIFE dac

Sede di Direzione: Palazzo Fermi
Via Ennio Doris - 20079 Basiglio (MI)

Sede Legale: The Exchange

George's Dock - IFSC - Dublin 1 - D01 P2V2 - Ireland

VAT registration number IE n. 82554560 - Company registration number n. 255456

Codice Fiscale - Iscr. Registro Imprese di Milano n. 03952590960 - P. IVA 10540610960 del Gruppo IVA Banca Mediolanum - Impresa iscritta al n. 1.00041 dell'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione - Società appartenente al Gruppo Assicurativo Mediolanum iscritto al n. 055 del Registro italiano dei Gruppi Assicurativi

rappresentanzamill@pec.mediolanum.it

www.mediolanuminternationallife.it

È un prodotto di

